

Comune di Verrone (Biella)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2021 avente ad oggetto "VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 LR 56/77 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale 11.06.2007 n. 17-6107 pubblicata sul B.U.R. n. 25 in data 21.06.2007 è stata approvata la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente con introduzione di modifiche “ex officio”;
- con deliberazione del C.C. n. 12 del 10.03.2008 è stata approvata una successiva prima Variante Parziale;
- con deliberazione del C.C. n. 41 del 05.11.2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 2;
- con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.07.2010 è stato approvato un adeguamento non costituente variante ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del C.C. n. 03 in data 31.01.2011 è stata approvata la Variante parziale n. 3;
- con deliberazione di C.C. n. 04 in data 31.01.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. - ai sensi dell’art. 17 – comma 8 - della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. n. 22 in data 28.04.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. – ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. n. 33 in data 28.11.2012 è stata approvata la variante parziale n. 4 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. n. 43 in data 27.09.2014 è stata approvata la variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. n. 52 in data 26.11.2014 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 17.10.2016 è stata approvata la variante parziale n. 6 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. n. 14 in data 23.05.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione di C.C. n. 27 in data 22.10.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione di C.C. n. 32 in data 19.09.2019 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. n. 36 in data 28.11.2019 è stata approvata la variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. n. 8 in data 01.06.2020 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. n. 9 in data 30.03.2021 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con un adeguamento del vigente P.R.G.C. finalizzato a modificare la destinazione di alcune aree in base alle nuove esigenze e delle attuali possibilità di utilizzo, in particolare per quanto riguarda:

- cambio di destinazione in DIREZIONALE per la porzione di circa mq. 500 di immobile attualmente destinato a magazzino localizzato sulla strada Trossi in ambito produttivo

attualmente classificato dal vigente PRG tra le “AREE CON IMPIANTI PRODUTTIVI CHE SI CONFERMANO”, da destinare ad uffici;

- area attualmente inserita nel PRG vigente come AREE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE e AREA SERVIZI che viene riaccorpata alla stessa proprietà adiacente già edificata di cui costituisce sedime pertinenziale e riclassificata nella corretta destinazione di AREA EDIFICATA;
- area attualmente classificata nel vigente PRG tra AREE PER NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI DA SOTTOPORRE A S.U.E. viene in parte riportata alla DESTINAZIONE AGRICOLA stessa delle aree adiacenti;
- edificio localizzato all'interno dell'abitato attualmente classificato dal vigente PRG tra gli “INSEDIAMENTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE” con possibilità di intervento AMPLIAMENTO DI TIPO A1, si propone la possibilità di interventi di RISTRUTTURAZIONE DI TIPO B e/o DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE al fine di permettere l'allineamento della quota di imposta e colmo della copertura ai fabbricati adiacenti riducendone la volumetria;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 31 in data 30.11.2020, esecutiva, si è deliberato:

- DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. il progetto preliminare della variante parziale n. 8 al vigente P.R.G.C. redatto dal tecnico incaricato Arc. Manrico Zangola, in premessa descritto e composto dai seguenti elaborati allegati:
 - Elaborato A – RELAZIONE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI;
 - Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI V.A.S.;
 - Elaborato P.07- AREE URBANE;
- DI DARE ATTO che la variante in questione richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- DI AVVALERSI dell'Organo Tecnico Provinciale ai fini dell'espressione del parere motivato di verifica preventiva all'assoggettamento della Variante Parziale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- DI DEMANDARE al responsabile competente come individuato con D.G.C. n. 61 del 04.07.2018 l'avvio della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con le procedure di cui alla D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 previste dall'allegato 1, lett. J.1 - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali mediante fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale;
- DI INDIVIDUARE quali soggetti interessati competenti in materia ambientale per la richiesta dei pareri i seguenti enti:
 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
 - A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
 - A.S.L. BI DI BIELLA
- DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- DI DARE ATTO che la variante seguirà la procedura di pubblicazione ed approvazione prevista dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento urbanistico il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DATO ATTO che, contestualmente alla pubblicazione della variante, con nota protocollata al n. 27 in data 05.01.2021 è stato avviato il procedimento di verifica V.A.S. con l'invio della documentazione comprensiva del Documento Tecnico Preliminare e della richiesta del parere in merito alla assoggettabilità della Proposta di VARIANTE PARZIALE N. 8 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, al processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 40/98 e dalla L.R. 56/77 e ss.mm.ii., ai seguenti Enti:

- PROVINCIA DI BIELLA - Pianificazione territoriale - Servizio V.I.A., Via Q. Sella n.12 13900 BIELLA (BI)
- A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento di Biella - Via F. Piacenza n.11- 13900 BIELLA (BI)
- A.S.L. BI - Via Dei Ponderanesi n.2 - 13875 PONDERANO (BI)

Contestualmente copia della documentazione è stata trasmessa all'Organo Tecnico Provinciale istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98 al fine di avvalersi dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 7 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri e contributi in materia ambientale espressi da:

- - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA – decreto del Presidente della Provincia e allegati registrato al protocollo in data 26.01.2021 prot. 383;
- - A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA registrato al protocollo in data 05.02.2021 prot. n. 533;
- - A.S.L. BI DI BIELLA registrato al protocollo in data 09.02.2021 prot. n. 610;

DATO ATTO che da tutti i suddetti contributi e pareri pervenuti dagli Enti interessati risulta non essere ritenuta necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di VARIANTE PARZIALE N. 8 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, di cui trattasi;

DATO ATTO che i contributi e pareri pervenuti sono stati trasmessi all'Organo Tecnico Provinciale con nota in data 10.02.2021 prot. 639;

DATO ATTO che nella relazione dell' Organo Tecnico Provinciale pervenuta in data 05.03.2021 prot. 1032 risulta come testualmente riportato che:

“Visti i pareri/contributi espressi da:

- - *ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella;*
- - *ASL di Biella;*
- - *Provincia di Biella.*

Dall'esame della Documentazione Tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, si ritiene, che il Progetto di Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto in oggetto recepiscano le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale.

A tal proposito l'Organo Tecnico, esaminati i contributi pervenuti, rileva che:

Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale

Consumo di suolo:

Si da atto che la presente variante produce un limitato consumo di suolo e in aree già in parte urbanizzate; inoltre la Modifica n. 3 prevede un decremento pari a 17.500 mq di previsioni di aree produttive e la trasformazione in aree agricole.

Valutazioni di impatto acustico:

Nel documento "Relazione ed estratti cartografici" viene dichiarato che la variante non genera nuove criticità dal punto di vista acustico rispetto a quanto indicato dal vigente piano di zonizzazione acustica.

Risorse idriche:

Si segnala che le aree di variante sono esterne ad aree di salvaguardia di prese ad uso acquedottistico.

Per quanto riguarda le AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 risulta che le varianti ricadono nella zona "Aree di ricarica in corrispondenza degli anfiteatri morenici":

"I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica).

Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56."

*Alla luce di quanto sopra è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali) tengano conto di quanto indicato dell'Allegato alla DGR al cap: **Insedimenti civili ASPETTI REALIZZATIVI DI PARTICOLARI OPERE INTERRATE**";*

VISTA la Determinazione del competente Responsabile del Servizio n. 6 del 12.03.2021 con la quale, sulla base delle motivazioni e delle conclusioni a cui è giunto l'Organo Tecnico Provinciale a seguito dei pareri e contributi pervenuti e come riportate in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 nella relazione dello stesso, dato atto dei limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, si ritiene che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica e che possa essere pertanto emesso il relativo provvedimento di esclusione e pertanto DETERMINA DI ESCLUDERE DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA LA VARIANTE PARZIALE N. 8 AL VIGENTE P.R.G.C., adottata ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, con D.C.C. n. 31 del 30.11.2020, esecutiva, per le motivazioni e conclusioni di cui in narrativa a cui è giunto l'Organo Tecnico Provinciale come riportate in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. nella relazione dello stesso allegata che forma parte integrante della stessa, a condizione che ai fini della successiva fase di approvazione siano recepite le relative prescrizioni come riportate nella stessa e richiamate nelle premesse nonché alla predisposizione di documentazione integrativa conformemente a quanto previsto quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R (Regolamenti regionale recante : *"Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr) ai sensi dell'art. 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56)* all'art. 11 (Regime transitorio), all'analisi delle criticità riscontrate e degli impatti prodotti, alla regolazione tramite opportune prescrizioni delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 26.01.2021 avente ad oggetto: Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Verrone (Deliberazione C.C. n. 31 del 30.11.2020. Pronuncia di compatibilità ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e contestuale contributo ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. art. 20 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 10 – DGR 25-2977 del 29.02.2016 verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

strategica (Contributo del tavolo tecnico intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29.05.2009);

VISTI gli elaborati costituenti il progetto definitivo di Variante Parziale n. 8 al Vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii redatti dal tecnico incaricato Arch. Manrico Zangola costituiti da:

- Elaborato A – Relazione ed estratti cartografici
- Elaborato B – Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti
- Elaborato P2 – Planimetria Generale – Intero territorio – scala 1:10.000
- Elaborato P5 – Planimetria Generale - Intero territorio – scala 1:5.000
- Elaborato P7 – Aree Urbane – scala 1:2.000
- Elaborato P8 – N.A.F. – capoluogo – scala 1:1.000

CONSIDERATO che sono state recepite le prescrizioni dell' Organo Tecnico Provinciale in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica come recepite dalla richiamata Determinazione del competente Responsabile del Servizio n. 6 del 12.03.2021 in merito nonché sono state formulate le considerazioni sui pareri espressi nella relazione del Contributo del tavolo tecnico intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29.05.2009 come risulta nel dettaglio riportato nell'elaborato B: Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Relazione Illustrativa della variante è redatta nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 4/R (Regolamenti regionale recante: *“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr) ai sensi dell'art. 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56*) all'art. 11 (Regime transitorio), in merito al rapporto tra la variante e il PPR. e ne dimostra il rispetto delle previsioni secondo quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo;

DATO ATTO che come già puntualmente elencato nella suddetta deliberazione del C.C. . n. 31 in data 30.11.2020:

- che il progetto di variante è da ritenere parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 5/12/1977, n. 56, e ss.mm.ii. e come modificata dalla L.R. 25/03/2013, n. 3, in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 5/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 5/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive e direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i., riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come evidenziato nella relazione illustrativa della variante ad essa allegata;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art. 17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.:

- a) la dotazione complessiva delle aree a servizi dello S.U.G. alla data di approvazione è pari a 90.302 m²;
- b) essendo indicato in 4.485, il numero degli abitanti contenuto nella Scheda Quantitativa dei dati Urbani, utilizzato per la verifica delle aree a standard, successivamente ridotto a 4.389 a seguito delle modificazioni ex officio introdotte in fase di approvazione regionale, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 4.389 \text{ abit}) = \pm 2.194,5 \text{ m}^2$; le tabelle riepilogative indicano in +943 m² la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici.

Con la presente variante si propone la riduzione di mq. 200 per un totale di +743 mq. rispetto allo S.U.G. originario;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica art.17 comma 5° lettere e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

la capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione dello S.U.G. vigente è determinata in 4.389 abitanti. Tale capacità, già ridotta con le precedenti varianti di 91 unità, con lo stralcio di aree di completamento (900 mq.) proposto per gli ambiti residenziali viene ulteriormente diminuita di 7 unità per un totale di 4.291 abitanti teorici;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art.17 comma 5° lettere f) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

- a) le superfici territoriali di attività produttive (1.078.687 m²), direzionali, commerciali, turistico-ricettive (257.255 m²), previste dallo S.U.G. vigente risultano pari a 1.335.942 m²;
- b) l'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato, per gli usi commerciali e Direzionali, nel 6% di 257.255 m², risultando pari a circa 15.435 m²; l'incremento massimo ammissibile risulta fissato, per gli usi produttivi, nel 6% di 1.078.687 m², risultando pari a circa 64.721,22 m²;
- c) dalle tabelle riportate, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dallo S.U.G. oggetto di precedenti varianti risulta pari a - 2.606 m²;
- d) la presente proposta di riformulazione propone un ulteriore stralcio di 17.500 m² per un totale di - 20.106 m² rispetto al S.U.G. originario;
- e) dalle tabelle riportate viene indicata in + 6.2091,00 m² la somma algebrica delle riformulazioni effettuate per le aree ad attività direzionali, commerciali e turistico-ricettive con le varianti precedenti, mentre con la presente si propone l'ulteriore incremento di + 500 m² per un totale + 6.791 m² rispetto allo SUG;

La presente proposta di variante non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;

La presente proposta di variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della suddetta L.R. 05/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. nonché le norme di tutela di salvaguardia ad essi afferenti;

La presente proposta di variante non genera nuove criticità rispetto a quanto indicato dal vigente piano di zonizzazione acustica;

DATO ATTO della pronuncia di compatibilità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. espressa dalla Provincia di Biella con Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 26.01.2021 allegato alla presente, con il quale da atto che la Variante Parziale di cui trattasi rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui al comma 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e dichiara, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. che la stessa non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza attraverso il rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione allegata;

DATO ATTO che la deliberazione di adozione e gli elaborati del progetto preliminare di variante comprensivi della documentazione preliminare per l'attivazione della procedura V.A.S. sono stati pubblicati sul sito informatico e all'Albo Pretorio (reg. n. 1/2021) di questo Comune dal 05.01.2021 per trenta giorni consecutivi con avviso che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque poteva formulare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni di variante e che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO della valutazione dei contenuti della variante di cui trattasi in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente dalla quale si ritiene che non generino nuove criticità dal punto di vista acustico come riportato nell'allegato Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;

CONSIDERATO che la proposta di variante rispetta le disposizioni normative del PPR cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR, come previsto dall'art. 46, comma 9 delle NdA;

VISTO il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 40/98;

VISTA la L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016;

VISTO IL D.P.G.R. 22.03.2019, N.4/R

RITENUTO di procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

per quanto in premessa

D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che la Variante Parziale n. 8 al vigente PRGC di cui trattasi è esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica come da Determinazione del Responsabile competente n. 6 in data 12.03.2021, efficace, di esclusione dallo svolgimento della fase di Valutazione Ambientale Strategica della VARIANTE PARZIALE N. 8 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, già adottata con D.C.C. n. 31 del 30.11.2021, per le motivazioni e conclusioni di cui in narrativa a cui è giunto l' Organo Tecnico Provinciale come riportate in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. nella relazione allegata che forma parte integrante della stessa, considerato che sono state recepite le relative prescrizioni come risulta nel dettaglio riportato nell'elaborato B Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti, che in allegato forma parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il progetto definitivo di Variante Parziale n.8 al vigente PRGC ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e relativo aggiornamento cartografico come dai seguenti elaborati allegati:
 - Elaborato A – Relazione ed estratti cartografici
 - Elaborato B – Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti
 - Elaborato P2 – Planimetria Generale – Intero territorio – scala 1:10.000
 - Elaborato P5 – Planimetria Generale - Intero territorio – scala 1:5.000
 - Elaborato P7 – Aree Urbane – scala 1:2.000
 - Elaborato P8 – N.A.F. – capoluogo – scala 1:1.000
4. DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni e che la proposta di variante rispetta le disposizioni normative del PPR cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del PPR, come previsto dall'art. 46, comma 9 delle NdA e quanto disposto dall'art. 11 del D.P.G.R. 22.03.2019 n. 4/R;
5. DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati aggiornati approvati, secondo le formalità previste dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento e gli elaborati tecnici aggiornati saranno pubblicati sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;
8. DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. previo invio alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17, comma 7 e dell'art. 15 commi 17 e 17 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;